Pubblicato il 01/10/2020

N. 04144/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04272/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4272 del 2016, proposto da L.L.M.R., rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Napoli, alla via Melisurgo, n.4 - A. Abbamonte;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato presso gli uffici di questa, in Napoli, alla via Diaz, n. 11;

nei confronti

Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso le Corti di Appello di Milano e di Appello Napoli;

per l'annullamento

- del verbale di correzione delle prove scritte del 18 aprile 2016 della Commissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Milano ai fini dell'abilitazione

all'esercizio della professione forense – sessione 2015, nella parte in cui annulla le prove del ricorrente;
- della determinazione della Commissione di non ammissione del candidato alla prova orale;
- del provvedimento con cui è stato approvato l'elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non vi risulta inserito il nome del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, preordinato e conseguente, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell'arretrato del giorno 30 settembre 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – L.L.M.R. ha sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Napoli nella sessione 2015.
All'esito delle correzioni, operate dalla Commissione istituita presso la Corte d'Appello di Milano, non è stato ammesso a sostenere la prova orale; la sua prova scritta, infatti, è stata annullata in quanto il parere in materia di diritto penale è risultato in parte identico a quello di altro candidato.
2. – Egli si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale impugnando le determinazione dell'amministrazione e chiedendone l'annullamento.
Ha resistito il Ministero della Giustizia.

3. – Previa acquisizione degli elaborati cui quelli del ricorrente sarebbero risultati conformi, con ordinanza del 9 dicembre 2016, n. 2036, questo Tribunale ha rigettato l'istanza di tutela cautelare avanzata dal ricorrente.

Il ricorso è stato quindi discusso nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 30 settembre 2020.

4. – Il ricorrente ha affidato il proprio ricorso a quattro motivi.

4.1. – Con il primo motivo si deduce che la commissione esaminatrice avrebbe violato i criteri di valutazione che disciplinano la sua attività. Ciò sarebbe dovuto al fatto che, riscontrata la parziale identicità degli elaborati di due candidati, essa non ha svolto alcuna attività istruttoria per individuare chi ha copiato e chi invece è stato copiato, né per verificare se vi sia stato accordo tra i candidati.

Il difetto di istruttoria si riverberebbe anche nel difetto di motivazione, evidenziando così un eccesso di potere che renderebbe illegittimo l'operato amministrativo.

4.2. – Con il secondo motivo di ricorso si evidenza che la prova concorsuale del ricorrente è stata annullata per via della parziale identità del parere di diritto penale al parere di altro candidato; anche i compiti di quest'ultimo sono stati annullati, però per la parziale identità del parere di diritto civile a quello di un terzo candidato. Ciò indurrebbe a ritenere che il ricorrente sia il responsabile del plagio del parere di diritto penale, senza però che sia stata svolo alcun accertamento in proposito.

4.3. – Con il terzo motivo si deduce, sotto altro profilo, il difetto di motivazione. In particolare, non sarebbero adeguatamente indicate le parti del compito identiche a quelle dell'altro candidato, non essendo allo scopo sufficienti i segni posti a margine dell'elaborato scritto.

4.4. – Infine, con l'ultimo motivo di ricorso si assume che non vi sia adeguata illustrazione delle ragioni per cui l'identità di alcune parti dei pareri evidenzierebbe

un difetto di originalità delle prove, non potendosi escludere che la somiglianza tra i vari elaborati derivi dall'identità dei testi e dalle fonti da cui i candidati hanno studiato o dei codici da essi consultati in sede d'esame.

5. – I quattro motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

5.1. – In punto di diritto occorre ricordare come la giurisprudenza abbia più volte affermato che le disposizioni che regolano l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato sono *inter alia* volte a *"garantire l'originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione richiesto, anche a garanzia della regolarità dell'esame e nell'interesse della par condicio degli altri partecipanti"* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2011, nn. 3399 e 3405; Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102)": pertanto, *"la violazione della disciplina in esame sussiste in tutte le ipotesi in cui dalla prova scritta emerga ... un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto"* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102; Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 902).

È quindi, pienamente conforme al canone dell'imparzialità e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. l'operato della commissione esaminatrice che annulli i compiti risultati tra di loro parzialmente o totalmente conformi, esprimendo così l'esigenza che, da un lato, nella graduatoria degli ammessi alla prova orale vengano inseriti i candidati meritevoli, e, dall'altro, siano esclusi non soltanto i candidati risultati, a giudizio della Commissione, impreparati ma anche quelli della cui preparazione debba dubitarsi in ragione dell'oggettiva uniformità, in tutto o in parte, dei loro scritti con quelli di altri candidati, restando quindi irrilevante - perché superflua - ogni indagine e prova circa la colpa (o la assenza di colpa) del candidato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 530; TAR Campania – Salerno, Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 284).

5.2. – Nella vicenda che ha dato origine all'odierno giudizio, l'amministrazione ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dall'elaborazione giurisprudenziale.

L'istruttoria svolta in questa sede contenziosa, infatti, ha consentito di apprezzare, al di là dei segni grafici apposti a margine degli elaborati, come amplissime porzioni degli elaborati del ricorrente siano conformi all'elaborato di altro candidato.

Non occorreva, dunque, svolgere alcuna indagine per verificare chi fosse l'autore del plagio, poiché una volta verificata senza ombra di dubbio l'identità tra le prove di due candidati, ne conseguiva necessariamente l'annullamento dei compiti di entrambi, dovendosi considerare l'elaborato del candidato inutilizzabile ai fini dell'esame, non fornendo contezza della sua preparazione e delle sue capacità (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 18 ottobre 2019, n. 4977).

6. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.

Condanna L.L.M.R. alla rifusione, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria

di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Francesco Tallaro	**Francesco Gaudieri**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.